



Milano 9 ottobre 2015

Oggetto: sintesi situazione attuale e proposte per incentivi/ detrazioni per l'efficienza energetica

Il documento riporta un'analisi dei provvedimenti di detrazioni fiscali del 65% e conto termico dal punto di vista applicativo, prestazione ed economico.

A seguire vengono riportate le relative proposte di modifica (evidenziate in rosso).

Si segnala che le proposte indicate sono volutamente semplici e di facile applicazione non ritenendo necessaria una modifica sostanziale dei provvedimenti già di per se funzionali e incisivi.

1. DETRAZIONI FISCALI DEL 65%

ENTRATA IN VIGORE % DI DETRAZIONE				
	2013	2014	2015	2016
RIQUAL. ENERGETICA	55% al 5/6/13	65% Dal 6/6/13	65% al 31/12/14 Dal 1/1/15	36% al 31/12/15 Dal 1/1/16
RIQUAL. ENERGETICA CONDIMINIO *	55% al 5/6/13	65% Dal 6/6/13	65% al 31/12/15	36% al 31/12/15 Dal 1/1/16

TIPOLOGIA DI INCENTIVO

Si parla di una detrazione del 65 % dell'imposta lorda.

EDIFICI AMMESSI (Circolare Agenzia delle Entrate 31 Maggio 2007)

La detrazione dell'imposta lorda riguarda solo gli interventi su edifici esistenti di qualunque destinazione d'uso. La prova dell'esistenza è fornita da una delle seguenti 3 condizioni: iscrizione al catasto, richiesta di accatastamento o pagamento dell'ICI-IMU

Gli edifici inoltre, secondo l'Art.2 della Circolare 31/05/07:

- **devono essere già dotati di impianto di riscaldamento;**
Nota: Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare $\geq 15\text{kW}$.

- **devono** essere dotati, dopo l'intervento, di un impianto termico centralizzato, se l'intervento prevede il frazionamento dell'unità immobiliare;
- **devono** essere riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell'esistente, se l'intervento prevede una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.

SOGGETTI AMMESSI (DM 19/2/07, Art. 1 e s.m.i.)

Possono richiedere la detrazione sull'imposta del reddito:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, tra cui:
 - o i titolari di un diritto reale sull'immobile
 - o i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
 - o gli inquilini
 - o coloro che hanno l'immobile in comodato.
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti privati che non svolgono attività commerciale.

La condizione necessaria per poter usufruire della detrazione è che il soggetto partecipi alle spese dell'intervento. Rientrano quindi anche i familiari conviventi. La possibilità di usufruire dell'incentivo (essendo una detrazione dell'imposta sul reddito) dipende dalla capacità fiscale del soggetto al momento della domanda.

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

Divisione in rate. L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull'Irpef che sull'Ires. Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in **dieci rate annuali di pari importo**.

Cumulabilità delle detrazioni. Le detrazioni del 50, 55 o 65 non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali. Se l'intervento rientra in più casistiche "detraibili", le spese connesse possono rientrare solo in una di esse.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO E REQUISITI MINIMI

Le tipologie di intervento ammesse sono **suddivise in 5 macro categorie**: 4 previste dai commi 344, 345, 346 e 347 della Legge 296/06 e s.m.i. e una introdotta dalla Legge 190/14 (Legge di stabilità 2015).

TIPOLOGIA	REQUISITO	DETRAZIONE MASSIMA
Riqualificazione energetica (comma 244 Legge 269/06)	$EP_i \leq EP_{lim}$ DM 11/3/08	100.000 €
Interventi sull'involucro (comma 245 Legge 269/06)	$U_{dopo\ intervento} < U_{lim}$	60.000 €
Schermature solari esterne Art. 37, Legge 190/14 (in modifica alla L90/13)	Marchatura CE Nessun requisiti prestazionale	60.000 €
Installazione pannelli solari per ACS (comma 346 Legge 269/06)	certificato di conformità (UNI 12975) Nessun requisito prestazionale	60.000 €
Sostituzione caldaie (comma 347 Legge 269/06)	Requisiti tecnici e prestazionali sui rendimenti	30.000 €

CONSIDERAZIONI GENERALI SUL PROVVEDIMENTO 65%

Riteniamo che le detrazioni fiscali per l'efficienza energetica, come si evince anche dai rapporti ENEA, siano uno dei provvedimenti più calzanti per il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico in edilizia. Tuttavia ci sono delle criticità già più volte sollevate da molti attori. Si elencano le problematiche principali del provvedimento:

- a. Capienza fiscale
- b. Disponibilità del capitale iniziale
- c. Tempistiche sempre poco chiare e strette
- d. Risultati effettivi di risparmio energetico
- e. Percentuali di detrazione
- f. Requisiti prestazionali

a) Per quanto riguarda gli aspetti economici per l'utente finale c'è sicuramente la capienza fiscale che porterebbe a richiedere una **flessibilità negli anni di detrazione**.

Una prima proposta è di riportare la possibilità di scelta degli anni di detrazione tra 3, 5 o 10.

b) Strettamente legata al punto (d) sui risultati ottenibili c'è anche la disponibilità. E' indubbio che un intervento di grandi dimensioni porta a maggiori vantaggi energetici ma d'altro canto ha un costo a volte non accessibile ai più. Se pensiamo ai grossi edifici come i condomini la difficoltà maggiore è la disponibilità iniziale da parte degli occupanti. **Se esistesse un fondo green a cui i cittadini possono accedere o un mutuo agevolato, il tutto legato alle detrazioni di cui di diritto, gli interventi potrebbero essere portati avanti e proposti con maggiore facilità.**

(Il fondo attuativo dell'art. 15 del DLgs 102 sarà a breve pubblicato in gazzetta ma la dotazione economica non potrà sicuramente coprire gli interventi privati e presumiamo sarà solo per la pubblica amministrazione, quindi non adatto a questo scopo)

c) Le tempistiche poco chiare e il fatto che il provvedimento venga prorogato di anno in anno crea l'impossibilità di programmazione, cosa necessaria soprattutto per gli interventi di grosse dimensioni e quindi anche più incisivi. **Si chiede quindi che tale provvedimento venga reso stabile almeno fino all'obiettivo energetico del 2030.**

d) La terza criticità è legata ai risultati effettivi di risparmio energetico ottenibile.

Siamo convinti che qualsiasi tipo di intervento (quelli ad oggi previsti e **vincolati al raggiungimento di un limite**) sia sicuramente un miglioramento non solo di efficienza ma anche di comfort per gli occupanti, ma siamo altresì persuasi del fatto che siano soprattutto gli interventi a pieno edificio, o comunque di una certa rilevanza, a poter contribuire maggiormente al raggiungimento degli obiettivi che il nostro paese ha sottoscritto.

In questa ottica riteniamo che le ultime modifiche inserite tra gli interventi incentivabili siano contro ogni politica energetica e soprattutto svilenti per tutti quei produttori che lavorano tutti i giorni per migliorare le prestazioni dei propri prodotti. Stiamo parlando dell'inserimento delle **schermature solari**.

Da sempre riteniamo importante puntare alla problematica estiva e soprattutto sosteniamo l'efficacia delle schermature. Non siamo quindi contro questi sistemi ma riteniamo che la loro immissione tra gli interventi incentivanti sia stata fatta in maniera poco chiara e soprattutto senza la giusta logica che è alla base di

qualsiasi tipo di incentivo: dei requisiti da rispettare. Per primo il conto termico ha introdotto i sistemi schermanti imponendo però un requisito limite da rispettare.

Proponiamo di non escludere nessuna soluzione tecnologica capace di garantire un effettivo risparmio energetico ma di chiedere a quelle soluzioni che non rientrano propriamente nella definizione di schermature solari una dimostrazione del risparmio energetico conseguibile con la loro installazione. Questo ragionamento consente di inserire tra le soluzioni schermanti anche le pellicole solari (sistemi filtranti previsti dal DPR 59 come alternativa alla schermature).

Per garantire un risparmio energetico con la posa di sistemi schermanti basterebbe richiedere il valore di g_{tot} che deve necessariamente essere maggiore del valore di 0,35 previsto dall'attuale legislazione vigente. Si potrebbe proporre anche una classe minima di prestazione pari alla 2° classe o comunque l'esclusione per la classe 0.

Si auspica che l'Enea possa mettere a punto una metodologia di calcolo che attesti il risparmio energetico ottenuto in kWh/mq anno in termini di fabbisogno di energia utile dell'edificio in modo da poter consentire anche la compilazione della casella "risparmio energetico conseguito".

Il discorso prestazionale dovrà valere per qualsiasi nuovo intervento eventualmente detraibile.

La crisi del settore delle costruzioni purtroppo ha toccato molti produttori ma questo non può essere il motivo per aprire gli incentivi per l'efficienza energetica a tutti. Se si vuole sostenere il mercato dell'edilizia si può fare con altri provvedimenti tra cui il 50% per la ristrutturazione.

La proposta recente di introdurre i tetti giardino o le coperture cool roof tra gli interventi detraibili non dovrà quindi prescindere dall'introduzione di obiettivi da rispettare o verifica di requisiti tecnici, indispensabili per limitare l'insorgenza di un mercato inefficiente ma solo legato al commercio di qualche prodotto.

Per questi sistemi la cosa che manca realmente è un metodo per valutarne l'efficacia in termini di efficienza energetica. La criticità legata alla impossibilità di misurare le prestazioni energetiche ci induce a richiedere che vengano almeno raggiunti gli stessi valori di trasmittanza previsti per l'isolamento delle coperture. Il problema principale è il reperimento dei dati della conducibilità del terreno, si auspica che sia ENEA a prendersi in carico la definizione di un metodo di valutazione coerente con le norme di riferimento e eventualmente di definire un data base delle caratteristiche dei principali tipi di terreno.

Un altro punto è la quantificazione dell'efficacia degli interventi. Interventi su tutto l'edificio o comunque di grosse dimensioni sicuramente hanno più impatto sulla riduzione delle emissioni e dei consumi, tuttavia hanno anche un costo più elevato.

La nostra proposta è di mantenere tutti gli attuali interventi incentivabili (con dei requisiti ben precisi – si veda capitolo precedente) e eventualmente definire una % di detrazione differente per tipo di intervento. Tale % potrebbe essere in funzione del risparmio ottenibile previsto oppure in funzione della tipologia e dimensione dell'intervento. La valutazione del risparmio purtroppo non è mai del tutto corretta e verificabile in maniera idonea inoltre per piccoli interventi porterebbe ad una complicazione del provvedimento e ad un onere maggiore per l'utente. Quindi riteniamo più idoneo puntare sul suddividere in funzione della dimensione di intervento associando % differenti in funzione agli ambiti di applicazione previsti dal DM 26/06/2015*.

- Ristrutturazione importante (primo e secondo livello): 65%

- Riqualificazione energetica: 55%

La riduzione al 55% per gli interventi di riqualificazione energetica ha senso solo nel caso in cui sia confermata la riduzione al 36% del 50% attuale per le ristrutturazioni dal 1 gennaio 2016. Nel caso in cui restasse il 50% per le ristrutturazione tutti gli interventi devono rimanere al 65% per due motivi:

- 1- La convenienza economica non può essere del solo 5%
- 2- Usufruento della detrazione del 50% per la ristrutturazione non sarebbe necessario il rispetto di nessun requisito di efficienza energetica e quindi presumibilmente verrebbero eseguiti interventi senza efficacia.

Crediamo che un percorso più complesso e articolato potrebbe solo affossare un provvedimento che oggi funziona proprio perché ha una procedura semplice.

(*) NOTA sul DM 26 giugno 2015: gli ambiti di applicazione del decreto efficienza energetica riguardano proprio la dimensione dell'intervento e di conseguenza l'efficacia. Per cui le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello sono quelle per cui insisto su più del 25 % della superficie disperdente esterna e globalmente sull'impianto mentre le riqualificazioni energetiche riguardano gli interventi su meno del 25 % della superficie disperdente esterna e parziali sull'impianto. Questo va incontro alla volontà di incentivare maggiormente gli interventi più completi e incisivi.

f) Requisiti prestazionali

La tabella di seguito riporta i valori di trasmittanza previsti per i componenti opachi e finestrati

U (W/m ² K)	Zone climat.	U _{limite} detrazioni fiscali del 65%	U _{limite} esistente DM 26/06/15 dal 2015 al 2021	U _{limite} esistente DM 26/06/15 dal 2021
PARETI	A	0,54	0,45	0,40
	B	0,41	0,45	0,40
	C	0,34	0,40	0,36
	D	0,29	0,36	0,32
	E	0,27	0,30	0,28
	F	0,26	0,28	0,26
COPERTURE	A	0,32	0,34	0,32
	B	0,32	0,34	0,32
	C	0,32	0,34	0,32
	D	0,26	0,28	0,26
	E	0,24	0,26	0,24
	F	0,23	0,24	0,22
PAVIMENTI	A	0,60	0,48	0,42
	B	0,46	0,48	0,42
	C	0,40	0,42	0,38
	D	0,34	0,36	0,32
	E	0,30	0,31	0,29
	F	0,28	0,30	0,28
CHIUSURE TRASPARENTI	A	3,70	3,20	3,00
	B	2,40	3,20	3,00
	C	2,10	2,40	2,00
	D	2,00	2,10	1,80
	E	1,80	1,90	1,40
	F	1,60	1,70	1,00

Analizzando i valori sopra riportati si osserva che in quasi tutte le strutture opache e nelle zone climatiche più significative per le prestazioni invernali, le richieste prestazionali per accedere agli incentivi sono sempre più restrittive o al massimo sono pari a quelle degli edifici al 2021, C'è invece una discrepanza sui serramenti: in questo caso le richieste prestazioni necessarie per accedere agli incentivi sono meno restrittive rispetto al limite previsto per il 2021,

Si richiede quindi che i valori delle trasmittanze per accedere agli incentivi vengano gradualmente ridotti fino al 2021 in modo da non avere valori che son pari agli obblighi di legge,

Una proposta di valori limite per accedere agli incentivi potrebbe essere in due step temporali come la seguente:

- Dal 2016 al 2018: riduzione del 5% dei valori di trasmittanza limite di legge del 2021 delle zone CDEF (nel caso fossero piu restrittivi gli attuali valori mantenere quelli piu restrittivi)
- Dal 2019 : riduzione del 10% dei valori di trasmittanza limite di legge del 2021 delle zone CDEF

Sarà indispensabile che il testo legislativo di riferimento indichi le tabelle con i valori precisi di trasmittanza e non le percentuali.

In alternativa si propone che vengano indicate come trasmittanze limite per accedere alle detrazioni le stesse attualmente previste per il conto termico.

2. CONTO TERMICO

TIPOLOGIA DI INCENTIVO

Incentivo massimo del 40% ma variabile in base all'intervento e viene corrisposto in più rate,

ENTRATA IN VIGORE

Il 2 gennaio 2013 è stato pubblicato nel supplemento ordinario allegato alla Gazzetta Ufficiale n, 1 del 2013 il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 "*Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni*" noto come Conto energia termico, In attuazione dell'art, 28 (comma 1 e 2) del decreto legislativo n, 28/2011 che disciplina l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il decreto va a coprire gli ambiti di applicazione e i soggetti non compresi nelle detrazioni del 55%,

Le misure di incentivazione sono sottoposte ad aggiornamento periodico secondo i tempi indicati dall'art, 18, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n, 28/2011,

Il Decreto è entrato in vigore il **3 gennaio 2013** per gli interventi realizzati successivamente a questa data,

SOGGETTI AMMESSI E TIPOLOGIE DI INTERVENTI

- a) le amministrazioni pubbliche **relativamente a tutte le tipologie di intervento** (vedi schema interventi);
- b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o più **interventi di piccole dimensioni** di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (vedi schema interventi);

I soggetti di cui sopra possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO, In questo

caso la pubblica amministrazione cede l'incentivo alla ESCO in accordo con le indicazioni contenute nel contratto,

TABELLA TIPOLOGIA INTERVENTI INCENTIVABILI (art, 4 e art, 6)		
Interventi ammessi	Soggetti	Rate annuali costanti
1, Su edifici esistenti dotati di impianti di climatizzazione (art, 4 comma 1):		
Isolamento involucro opaco	<i>Amministrazioni pubbliche</i>	5
Sostituzione chiusure trasparenti e infissi		5
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti con generatore a condensazione		5
Installazione sistemi di schermatura e/o ombreggiamento con esposizione da SSE a SSO		5
Installazione di meccanismi automatici di regolazione controllo delle schermature		5

TABELLA TIPOLOGIA INTERVENTI INCENTIVABILI (art, 4 e art, 6)			
Interventi ammessi	Soggetti	Rate annuali costanti	
2, Interventi di piccole dimensioni: (art, 4 comma 2):			
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti con pompe di calore, elettriche o gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica e idrotermica	$P_{tun} \leq 35 \text{ kW}$	<i>Amministrazioni pubbliche e soggetti privati</i>	2
	$35 \text{ kW} < P_{tun} \leq 1000 \text{ kW}$		5
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale o riscaldamento di serre o di fabbricati rurali con impianti con generatore a biomassa	$P_{tnominale \text{ al focolare}} \leq 35 \text{ kW}$	<i>Amministrazioni pubbliche e soggetti privati</i>	2
	$35 \text{ kW} < P_{tnominale \text{ focolare}} \leq 1000 \text{ kW}$		5
Installazione collettori solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling	$S^1_{solare \text{ lorda}} \leq 50 \text{ m}^2$	<i>Amministrazioni pubbliche e soggetti privati</i>	2
	$c \leq 1000 \text{ m}^2$		5
Sostituzione scaldabagni elettrici con quelli a pompa di calore			2


REQUISITI MINIMI E INCENTIVI MASSIMI

TIPOLOGIA	REQUISITO	INCENTIVO MASSIMO
Interventi sull'involucro opaco (art, 4 comma 1-a)	$U_{dopo \text{ intervento}} < U_{lim}$ o $EP_{i \text{ dopo intervento}} < 70\% EP_{i \text{ iniziale}}$	250,000 €
Interventi sull'involucro trasparente (art, 4 comma 1-b)	$U_{dopo \text{ intervento}} < U_{lim}$ + Termoregolazione o valvole termostatiche	da 45,000 € a 60,000 €

¹ $S_{solare \text{ lorda}}$ = superficie totale dei collettori solare (art.2, comma 1, lettera d)

Interventi di ombreggiamento e schermatura (art,4 comma 1-d art, 5 comma e allegato I punto 1 e 2) Meccanismi di regolazione e controllo	$U_{opaco} > U_{lim}$ + classe 3 o superiore (UNI EN 14501:2006)	20,000 €
		3,000 €
Sostituzione impianto con generatore a condensazione	$\eta_u \geq 93+2 \log P_n$ + Installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia	Da 2,300 € a 26,000 €

COME EFFETTUARE LA RICHIESTA DI INCENTIVO



Tale procedura ha senso ovviamente se si parla di un certo importo e nel pubblico, è poco percorribile per gli interventi di piccole dimensioni per i privati.

Quindi l'unica proposta è eventualmente di riportare tutti gli interventi per i privati al provvedimento del 65%.

Nel momento in cui il conto termico diventa uno strumento solo per le pubbliche amministrazioni si potrebbe aumentare leggermente i tetti massimi di spesa ammessi. Partiamo dal presupposto che interventi sugli edifici pubblici hanno spesso dimensioni e spese molto più elevate di quelle incentivate dal Conto termico, finora questo tipo di interventi trovava spazio anche nel meccanismo del TEE certificati bianchi con l'obiettivo così di non gravare sulle bollette del gas dei cittadini da cui il conto termico attinge. E' quindi importante trovare una allocazione di questo tipo di interventi tra i due strumenti incentivanti in modo da evitare sovrapposizione ma anche vuoti.

Concludiamo sottolineando che sostenere questo mercato fortemente in crisi non significa solo aiutare il settore delle costruzioni ma anche sostenere la politica energetica di riduzione dei consumi ed emissioni inquinanti e quindi proiettarsi al raggiungimento degli obiettivi che l'Europa e la conferenza di Parigi ci chiederà.

Siamo ovviamente sempre a disposizione per qualsiasi collaborazione tecnico scientifica e di confronto sul mercato dell'efficienza energetica.

A disposizione per chiarimenti porgiamo cordiali saluti

Ing, Valeria Erba
Presidente ANIT

Arch, Daniela Petrone
Vice Presidente ANIT